Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 8 settembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

Ministero della difesa: Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana. Pag. 4482

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1966.
Nomina del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato . . . . Pag. 4483

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1966.
Disposizioni concernenti le modalità di applicazione della legge 29 marzo 1965, n. 336 . . . . Pag. 4484

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1966.
Rendiconto generale del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » (gestione principale e gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti) per l'esercizio finanziario 1964-65 . . . . Pag. 4489

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1966.
Istituzione di una Commissione per l'esame dei rapporti tra spesa pubblica, risparmio pubblico e mercato monetario e finanziario . . . . Pag. 4500

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 4500

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Revoca del Consiglio di amministrazione del Consorzio cooperative del Fucino, con sede in Avezzano (L'Aquila) e nomina di un amministratore provvisorio . . . Pag. 4500
Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Circolo familiare », con sede in Mercallo (Varese) e nomina di un commissario governativo. Pag. 4500

Ministero del tesoro: Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico . . . . Pag. 4500

CONCORSI ED ESAMI

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:
Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esame speciale a tre posti nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva, riservato al personale del corrispondente ruolo aggiunto del Ministero della difesa (Aeronautica) a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 141. Pag. 4501
Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esame speciale ad otto posti nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, riservato al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa (Aeronautica) a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 141. Pag. 4501

Ufficio medico provinciale di Teramo: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico scolastico nel comune di Teramo . . Pag. 4501

Ufficio medico provinciale di Lecce: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Lecce . . . . . . Pag. 4501

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia:

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1966, n. 22.
Recupero sociale dei minorati psichici e fisici. Pag. 4502

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1966, n. 23.
Piano d'intervento regionale per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche . . . . Pag. 4502

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto presidenziale 12 *maggio* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1966
registro n. 40 *Difesa-Esercito, foglio n.* 44

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA D'ARGENTO

GOTTARDI Luigi Attilio di Paolo, classe 1902, da Montorio Veronese (Verona). — Fervente patriota, venuto a contatto con una Missione informativa militare in territorio occupato, si prodigava con ammirevole slancio al fine di dare alla Missione la più completa collaborazione. Catturato in seguito a delazione e sottoposto alle più crudeli sevizie fisiche e morali perchè rivelasse le notizie di sua conoscenza sulla Missione, preferiva le torture anzichè tradire l'organizzazione ed i commilitoni. Ridotto allo stremo delle forze e deportato in terra straniera, immolava la sua esistenza alla causa della libertà della Patria. — Zona di operazioni, giugno 1944 - Gusen (Germania), 9 aprile 1945.

LAZZARO Nicola di Ugo, classe 1920, da Piombino (Livorno). — Ufficiale di complemento, partecipava fra i primissimi al movimento clandestino trascinando alla lotta inferiori e civili con l'esempio e con il suo forte ascendente. Entrato a far parte di una Brigata partigiana, contribuiva al suo successo in numerose azioni dando costante prova di spirito aggressivo e di sprezzo del pericolo. Nel soccorrere il proprio comandante ferito durante un rastrellamento contro soverchianti forze nemiche, riusciva a trasportarlo con forza sovrumana al riparo ed a riunire i resti della formazione, benchè fosse stato anch'egli ferito. Dopo breve periodo di tempo, ricostituita la Brigata, riprendeva la lotta ad oltranza e, sempre spinto da un innato generoso slancio, cadeva alla testa dei suoi partigiani immolando generosamente la sua esistenza per la causa della libertà. — Montagna dell'Ossola, settembre 1943-21 aprile 1945.

PEDRAZZOLI Ireo di Ulderico, classe 1908, da Novi di Modena (Modena). — Residente all'estero, rientrava in Patria per partecipare alla lotta partigiana. Nominato Commissario di formazione, partecipava a numerose azioni distinguendosi per doti di coraggio e per qualità organizzative. Catturato nel corso di un violento combattimento e sottoposto a dure sevizie perchè rivelasse notizie sulla formazione partigiana di appartenenza, rifiutava ogni allettamento e preferiva immolare la sua esistenza anzichè tradire i suoi uomini e la causa. — Lizzano in Belvedere (Bologna), 14 agosto 1944.

RAMO Cesare, nato a Torino il 5 dicembre 1922. — Istruttore di squadra era di mirabile esempio ai suoi uomini in numerosi combattimenti per ardore, fede, calma. Nel corso di un rastrellamento avversario, accortosi che la sua squadra stava per essere accerchiata, ne ordinava il ripiegamento e da solo la proteggeva con il fuoco di un fucile mitragliatore sino all'esaurimento delle munizioni. Catturato dopo aver distrutto l'arma, veniva barbaramente seviziato, ma non rivelava alcuna notizia sulla formazione partigiana di appartenenza. Giunto allo stremo delle sue forze, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, gridava il suo odio al nemico. — Forno di Coazze, 16 maggio 1944.

SCHENAL Giordano di Isidoro, classe 1917, da S. Pietro di Cadore (Belluno). — Esemplare organizzatore del movimento partigiano e valoroso comandante di squadra, dopo aver portato a termine alcune brillanti azioni belliche, veniva arrestato in seguito a delazione. Dopo oltre un mese di inaudite torture, veniva condotto a morte per essersi rifiutato di svelare le notizie richiestegli. Al momento dell'esecuzione affrontava la morte gridando il suo odio al nemico ed il suo amore per l'Italia. Nobile esempio di elette virtù patriottiche e di dedizione alla causa della libertà. — Feltre (Belluno), 5 ottobre 1944.

SUPPIA Stefano Felice di Carlo, classe 1911, da Front (Torino). — Tra i primi nelle formazioni partigiane, prendeva parte con successo a numerose azioni dimostrando di possedere alto spirito combattivo, senso di disciplina ed abnegazione. Di ritorno da una rischiosa missione, essendo stata la pattuglia da lui comandata attaccata da superiori forze avversarie, non esitava a coprire da solo, col fuoco della propria arma il ripiegamento dei suoi commilitoni. Nel generoso tentativo veniva colpito a morte, immolando così la sua esistenza alla causa della libertà. — Corio Canavese (Torino), 10 aprile 1945.

ZECCHETTO Lino di Antonio, classe 1920, da S. Stino di Livenza (Venezia). — Comandante di battaglione ed ottimo organizzatore, sapeva infondere nei dipendenti la sua fede ed il suo ardore. Nei giorni della Liberazione, venuto a contatto con forze avversarie superiori per numero e mezzi, incitava i suoi dipendenti alla lotta con l'esempio e con la parola finchè, colpito a morte, immolava generosamente la sua esistenza per la causa della libertà. — Montebello Vicentino, 29 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

BIGATTI Bortolo di Andrea, classe 1925, da Esine (Brescia). — Partigiano di provato valore e di estrema audacia, partecipava alle imprese più rischiose distinguendosi per sprezzo del pericolo e spirito di iniziativa. Catturato in seguito a delazione ed imprigionato, riusciva a far evadere un commilitone. Condannato alla pena capitale, prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà profferiva parole di incoraggiamento ai familiari costretti ad assistere alla esecuzione. — Esine (Brescia), 6 febbraio 1945.

CARONTI Enrico fu Innocente, classe 1901, da Como. — Commissario di brigata partigiana, si distingueva per doti di coraggio e per qualità organizzative. Partecipava a varie azioni fornendo sempre brillante esempio ai suoi uomini. Catturato e sottoposto ad inumane sevizie, le sopportava stoicamente senza nulla rivelare che potesse nuocere alla formazione di appartenenza. Condannato a morte, immolava serenamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Dongo (Como), 23 dicembre 1944.

CLERICI Luigi fu Giacomo, classe 1913, da Cadorago (Como). — Fondatore del movimento partigiano della provincia di Como, si distingueva per spiccate doti organizzative e di coraggio. Partecipava a numerose azioni di combattimento e di sabotaggio, fornendo mirabile esempio ai commilitoni. Nel corso di una operazione, sorpreso da una pattuglia avversaria, dopo aver esaurito le munizioni, veniva catturato e condannato a morte. Prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà trovava la forza di gridare il suo sdegno contro il nemico. — Cadorago (Como), 20 agosto1944.

FORNARA Flavio di Fabrizio, classe 1921, da Omegna (Novara). — Partigiano di pura fede, si distingueva per coraggio e senso del dovere. Ferito, nel corso di uno scontro con una pattuglia avversaria, e catturato, veniva sottoposto a dure sevizie perchè rivelasse notizie sulla formazione partigiana di appartenenza ma, anzichè tradire i commilitoni, preferiva il sacrificio della sua vita. Prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di profferire parole di amor di Patria. — Brissago Valtravaglia (Varese), 7 ottobre 1944.

GIRANI Dante di Arturo, classe 1924, da Etain (Francia). — Di scorta, con un commilitone, ad una colonna di ricercati politici che doveva raggiungere il territorio elvetico, scontratosi con una forte pattuglia avversaria, la attaccava e la costringeva a fermarsi permettendo così alla colonna di oltrepassare il confine. Nel corso di una successiva azione, catturato e condannato a morte, nell'immolare la sua esistenza alla causa della libertà trovava la forza di gridare « Viva l'Italia! ». — Monte Lemma - Voldomino, Brissago Valtravaglia (Varese), 26 agosto - 7 ottobre 1944.

STALLIVIERE Pietro fu Giovanni, classe 1918, da Bosco Valtravaglia (Varese). — Durante un rischioso servizio di scorta ad una colonna di ricercati politici diretti oltre confine, incontrata una forte pattuglia avversaria, non esitava ad attaccarla arditamente col suo fucile mitragliatore riuscendo così a far passare il confine alla colonna e portando in salvo a spalle anche il commilitone ferito. Successivamente catturato e condannato a morte, immolava la sua giovane vita al grido di « Viva l'Italia ». — Monte Lemma - Voldomino (Varese), 26 agosto - 7 ottobre 1944.

ZILIANI Costante di Bortolo, classe 1923, da Artogne (Brescia). — Valoroso ed entusiasta partigiano, ex alpino - visto un commilitone in pericolo durante uno scontro con il nemico - si lanciava per soccorrerlo. Nel generoso tentativo veniva ferito

mortalmente e prima di immolare la sua esistenza alla causa della libertà, trovava la forza di pronunciare parole di incitamento alla lotta e di dichiarasi fiero di aver potuto compiere il proprio dovere sino al sacrificio estremo. — Bassa Valle Camonica, gennaio-settembre 1944. — Pisogne, 29 settembre 1944.

(6477)

Decreto presidenziale 20 *maggio* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1966
registro n. 40 *Difesa-Esercito, foglio n.* 30

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare « alla memoria » per attività partigiana:

MEDAGLIA DI BRONZO

PANCIROLI Franco di Alberto, classe 1926, da Reggio Emilia. — Partigiano già distintosi per doti di coraggio e iniziativa, nominato capo squadra, guidava i suoi uomini con perizia nelle azioni più temerarie. Nel corso di un attacco contro un avversario superiore in forze e mezzi, rimaneva volontariamente solo a proteggere il ripiegamento dei suoi uomini. Ferito mortalmente, si batteva fino all'ultimo immolando così la sua giovane esistenza alla causa della libertà. — Molino di Bazzano (Bologna) - Neviano degli Arduini (Parma), 6 ottobre 1944.

PIACENZA Oreste di Stefano, classe 1915, da Masio fraz. di Aramengo (Asti). — Dopo aver svolto intensa azione di propaganda e distribuito armi e munizioni per la causa della libertà, entrava a far parte di una formazione partigiana. Nel corso di una violenta azione, ingaggiata unitamente al proprio comandante di divisione, allo scopo di liberare due commilitoni catturati, faceva scudo con il proprio corpo al suo superiore in pericolo, ma - colpito a morte - cadeva sul campo dando esempio mirabile e sublime di generosità. — Rocca d'Arazzo (Asti), 28 gennaio 1945.

PIASCO Damiano di Giacomo, classe 1901, da S. Damiano Macra (Cuneo). — Informatore partigiano, si prodigava con zelo e coraggio fin dai primi giorni della lotta clandestina offrendo la sua perizia di sanitario e fornendo mezzi tra cui la propria automobile. Sorpreso e catturato da una pattuglia nemica, affrontava la fucilazione da prode. — Caraglio (Cuneo), 30 dicembre 1944.

RAPUZZI Sergio di Rosa, classe 1926, da Cremona. — Giovanissimo, entrava nelle file partigiane distinguendosi per fede e spirito aggressivo. Nominato vice comandante di brigata per le sue elevate doti, potenziava l'unità e portava più volte al fuoco alcune formazioni. Sorpreso in un casolare nel corso di un rastrellamento nemico, riusciva da solo ad ostacolare l'avanzata dell'avversario, con il fuoco della sua arma automatica rendendo così possibile l'occultamento di importanti documenti. Colpito a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Roccione della Frassa - Favella - Rubiana, 29 marzo 1945.

ROBOTTI Tullio di Giuseppe, classe 1924, da Alpignano (Torino). — Entrava, fra i primi, nelle file partigiane distinguendosi per fede e coraggio in numerosi combattimenti riportando una ferita. Durante un rastrellamento nemico, accerchiato da forze avversarie preponderanti, si difendeva strenuamente fino all'esaurimento delle munizioni con pochi commilitoni e li incitava con l'esempio e con la parola. In un estremo impeto di eroismo, nel corso di un contrassalto con il lancio di bombe a mano, colpito a morte, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — S. Gillio Torinese (Torino), 14 marzo 1945.

SIENA Antonio fu Luigi, classe 1923, da S. Possidonio (Modena). — Entrava tra i primi a far parte delle formazioni partigiane della sua zona distinguendosi per coraggio e spirito di sacrificio. Nel corso di numerose azioni, sempre in testa al suo reparto, era di esempio ai suoi commilitoni. Durante una delicata e pericolosa missione immolava gloriosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Mirandola (Modena), 24 novembre 1944.

SOLLAI Lorenzo di Felice, classe 1924, da Genova. — Pur conscio dei pericoli cui andava incontro, si poneva con pochi altri commilitoni a guardia di una valle priva di ogni sicurezza per l'avvenuta dispersione di molte formazioni partigiane a causa di un duro rastrellamento nemico. Sorpreso da un improvviso attacco, dopo strenua ed impari lotta, veniva catturato e condotto a morte. Nell'atto di immolare la sua giovane esistenza trovava la forza di gridare la sua fede alla causa della libertà. — S. Michele di Mondovì, 29 dicembre 1944.

TEMPIA Attilio di Umberto, classe 1922, da Viverone (Vercelli). — Nel corso di numerosi combattimenti era di esempio ai suoi commilitoni per coraggio, perizia, serena calma nel pericolo. Durante un rastrellamento nemico, catturato e condannato a morte, immolava la sua esistenza alla causa della libertà. — Ivrea, 5-6 febbraio 1945.

TOSO Giovanni fu Pietro, classe 1924, da Mongrando (Vercelli). — Rimasto con pochi volontari a proteggere il ripiegamento della sua formazione partigiana, benchè ferito, continuava a combattere con mirabile valore e tenacia. Nuovamente colpito, immolava la sua esistenza alla causa della libertà dando nobile esempio di dedizione assoluta al sacrificio. — Trivere-Mosso S. Maria (Vercelli), 27 febbraio 1945.

TURELLO Provino di Pietro, classe 1923, da Asti. — Partigiano di elevati sentimenti patriottici e di ardore combattivo, era di esempio ai suoi commilitoni. Durante un violento combattimento contro un nemico superiore in forze e mezzi, benchè gravemente ferito, non desisteva dalla lotta e rifiutava ogni soccorso allo scopo - egli affermava - di non allontanare alcun uomo dall'azione in corso. Giunto allo stremo delle forze, immolava generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Rocca d'Arazzo (Asti), 2 dicembre 1944.

VIGNOLINI Umberto di Marco, classe 1922, da Pianezza (Torino). — Si distingueva per fede e coraggio ed era di esempio ai suoi commilitoni in numerosi combattimenti. Sulla via del ritorno da una rischiosa missione, veniva sorpreso da una pattuglia avversaria. Catturato dopo una strenua resistenza condotta fino all'esaurimento delle munizioni, veniva fucilato sul posto immolando così generosamente la sua esistenza alla causa della libertà. — Pianezza-S. Gillio (Torino), 10 gennaio 1945.

ZAGNI Marino di Attilio, classe 1914, da Molinella (Bologna). — Valoroso comandante di distaccamento partigiano portava il reparto al successo in numerosi combattimenti, contro forze superiori. Nel generoso tentativo di liberare due suoi uomini caduti prigionieri attaccava decisamente l'avversario, ma veniva colpito a morte ed immolava così la sua esistenza alla causa della libertà. — Castelnuovo Don Bosco (Torino), 26 dicembre 1944.

(6478)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1966.

Nomina del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma settimo, della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

Visto il decreto del Ministro per le finanze in data 13 luglio 1966, col quale viene disposto il collocamento in soprannumero, a decorrere dalla stessa data, del dott. Pietro Cova, direttore generale dei Monopoli di Stato, ai sensi della legge 8 giugno 1966, n. 425;

Ravvisata la necessità di provvedere alla nomina di altro direttore generale dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, sul conglobamento delle competenze del personale statale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dott. ing. Giuseppe Cavallini, vice direttore generale tecnico dei Monopoli di Stato, è nominato, a decorrere dal 14 luglio 1966 direttore generale dei Monopoli di Stato, con l'attribuzione, dalla stessa data, dello stipendio annuo lordo di L. 4.807.200, di cui alla tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, citato nelle premesse, oltre l'indennità integrativa speciale e gli altri assegni dovuti per legge.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *agosto* 1966
Registro n. 5 *Monopoli, foglio n.* 199

(6882)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1966.
Disposizioni concernenti le modalità di applicazione della legge 29 marzo 1965, n. 336.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 marzo 1965, n. 336;
Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1965;
Ritenuta l'opportunità di determinare le modalità per l'applicazione degli articoli 7, 8, 10 e 11, secondo comma, della legge sopracitata;
Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;
Vista la legge 19 gennaio 1963, n. 23;
Vista la legge 27 ottobre 1964, n. 1105;
Vista la legge 3 agosto 1957, n. 744;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

A norma degli articoli 7, 8, 10 della legge 29 marzo 1965, n. 336, sono conferiti con le modalità del presente decreto:

a) le cattedre e i posti di insegnante d'arte applicata degli Istituti d'arte derivanti dalla trasformazione di Scuole d'arte e da sezioni staccate istituite anteriormente al 1° ottobre 1959, non assegnati ai professori e agli insegnanti d'arte applicata di ruolo, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 della legge 29 marzo 1965, n. 336;

b) le cattedre e i posti di insegnante d'arte applicata degli Istituti d'arte che si siano resi disponibili per effetto di revisioni di piante organiche intervenute entro la data dell'11 maggio 1966.

Art. 2.

Le cattedre e i posti di insegnante d'arte applicata di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente sono indicati nelle tabelle I e II annesse al presente decreto.

Le cattedre e i posti di insegnante d'arte applicata di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente sono indicati nelle tabelle III e IV annesse al presente decreto.

Art. 3.

Il conferimento delle cattedre di cui alle tabelle I e III annesse al presente decreto, può essere richiesto, a norma del combinato disposto degli articoli 7, 8, 10 della citata legge n. 336, e degli articoli 13, 14, 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831:

a) dai professori non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli Istituti e Scuole d'arte, che siano stati compresi in terne in concorsi a cattedre degli istituti stessi e che abbiano riportato negli anni scolastici suddetti qualifica non inferiore a « distinto », per la cattedra relativa all'insegnamento cui l'inclusione in terna si riferisce;

b) dai professori non di ruolo in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli Istituti e Scuole d'arte, che in un concorso a cattedre di Istituti di istruzione secondaria superiore o in un esame di Stato bandito anteriormente al 28 ottobre 1957, abbiano riportato la idoneità o almeno i sette decimi dei voti riservati alle prove di esame e in nessuno degli anni scolastici suddetti abbiano ottenuto qualifica inferiore a « distinto », nei limiti delle cattedre di materie culturali rimaste disponibili dopo la nomina degli aspiranti di cui alla lettera precedente.

L'assunzione in ruolo è disposta per cattedre relative a materie che comprendano o coincidano con le materie che costituiscono la cattedra cui si riferisce la idoneità o la votazione conseguita.

I professori ex combattenti ed assimilati e i perseguitati politici e razziali sono ammessi a godere dei benefici di cui alla lettera *b*), purchè in possesso di abilitazione comunque conseguita;

c) i professori non di ruolo presso gli Istituti e Scuole d'arte, che abbiano conseguito la stabilità, ovvero che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a « distinto », per almeno cinque anni in Istituti o Scuole d'arte.

Tale periodo di servizio è ridotto a tre anni per i professori *ex combattenti ed assimilati e perseguitati* politici e razziali.

I professori predetti possono chiedere il conferimento della cattedra relativa alla disciplina cui si riferisce la stabilità conseguita o il servizio prestato, o di cattedra affine.

L'affinità sarà dichiarata d'ufficio, sentito il parere del Consiglio superiore delle antichità e belle arti.

Art. 4.

Il conferimento dei posti di insegnante d'arte applicata di cui alle tabelle II e IV annesse al presente decreto, può essere richiesto, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 10 della legge n. 336 citata e dell'art. 22, ultimo comma, della legge n. 831 predetta:

dagli insegnanti d'arte applicata in servizio nell'anno scolastico 1959-60 o 1960-61 negli Istituti e Scuole d'arte, che abbiano riportato negli anni scolastici suddetti qualifica non inferiore a « distinto » e che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in qualità di insegnante d'arte applicata.

Per gli ex combattenti ed assimilati e per i perseguitati politici e razziali il periodo di servizio è ridotto **a** tre anni.

Art. 5.

Le graduatorie dei professori di cui al precedente art. 3, lettere *a*) e *b*) sono compilate a norma di quanto disposto dall'art. 18 della legge n. 831, primo, secondo e quarto comma, integrato dall'art. 1 della legge 19 gennaio 1963, n. 23.

Le graduatorie dei professori di cui al medesimo art. 3, lettera *c*) sono compilate a norma di quanto disposto dalla legge 27 ottobre 1964, n. 1105 e dall'articolo 1 della legge 19 gennaio 1963, n. 23.

Le graduatorie degli insegnanti d'arte applicata di cui al precedente art. 4 sono compilate a norma di quanto disposto dalla legge 27 ottobre 1964, n. 1105.

Art. 6.

Gli aspiranti al conferimento delle cattedre e dei posti di insegnante d'arte applicata di cui agli articoli 3 e 4 devono presentare domanda in carta da bollo da L. 400, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza Luigi Sturzo n. 23, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli interessati devono dichiarare:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) qualifica (professore o insegnante d'arte applicata);

c) i professori di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*), devono dare l'indicazione precisa del concorso nel quale hanno riportato l'inclusione in terna, l'idoneità o il punteggio di almeno sette decimi; i professori di cui allo art. 3, lettera *c*) devono indicare l'insegnamento cui si riferisce la stabilità nonchè gli estremi del provvedimento di conferimento della stabilità nell'incarico;

d) la cattedra o il posto cui aspirano da indicare fra quelli elencati nelle tabelle annesse al presente decreto. Non saranno prese in considerazione domande presentate per insegnamenti non elencati nelle suddette tabelle;

e) sede di servizio all'atto della domanda;

f) il recapito preciso. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del proprio indirizzo.

Devono inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per l'immissione in ruolo.

La domanda deve essere infine datata e firmata.

La firma deve essere autenticata dal capo dell'Istituto presso il quale il candidato presta servizio.

Alla domanda devono essere allegati in ogni caso i seguenti documenti:

i certificati, rilasciati in carta da bollo da L. 400 dai competenti capi di Istituto, dei servizi prestati, dai quali risulti, per ciascun anno scolastico:

a) la precisa indicazione dell'insegnamento prestato;

b) la data di inizio e termine del servizio;

c) il numero delle ore settimanali di insegnamento prestato;

d) la qualifica riportata. Per il servizio prestato anteriormente al 1945-46 il certificato deve recare la dichiarazione che il servizio è stato prestato « senza demerito ». Tale dichiarazione può essere rilasciata quando agli atti non risultino provvedimenti disciplinari o note di demerito a carico degli interessati. I professori di cui all'art. 3, lettere *a*) e *b*) devono allegare i certificati relativi ai concorsi nei quali hanno conseguito la inclusione in terna, l'idoneità, o il punteggio di almeno sette decimi.

Nel caso che l'aspirante concorra a più cattedre o posti di insegnamento dovrà presentare tante domande quante sono le cattedre e i posti ai quali concorre.

La documentazione di cui sopra dovrà essere allegata ad una sola domanda mentre nelle altre deve essere indicato l'elenco dei documenti presentati e la domanda alla quale i documenti stessi sono stati allegati.

Art. 7.

Gli aiuti di laboratori e i tecnici non di ruolo degli Istituti e Scuole d'arte possono chiedere — ai sensi dell'art. 11, comma primo, della legge 29 marzo 1965, n. 336 — di essere inquadrati nel ruolo degli insegnanti d'arte applicata, rispettivamente degli Istituti e Scuole d'arte, semprechè abbiano svolto mansioni identiche o corrispondenti a quelle di insegnante d'arte applicata per almeno cinque anni, riportando ogni anno qualifica non inferiore a « distinto ».

Per gli ex combattenti e assimilati e per i perseguitati politici e razziali il periodo di servizio è ridotto a tre anni.

Art. 8.

Le domande di inquadramento ai sensi del precedente art. 7 devono essere redatte in carta da bollo da L. 400 e indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, piazza L. Sturzo n. 23, Roma-EUR, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nelle domande gli interessati devono dichiarare:

a) nome, cognome, data e luogo di nascita;

b) qualifica (aiuto di laboratorio, ecc.);

c) mansioni svolte;

d) posti ai quali aspirano, corrispondenti o affini al servizio prestato in ordine di preferenza;

e) sede di servizio all'atto della domanda;

f) recapito preciso. Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare qualunque cambiamento del proprio indirizzo. Devono inoltre dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni per la immissione in ruolo.

La domanda deve essere infine datata e firmata. La firma deve essere autenticata dal capo dell'Istituto presso il quale il candidato presta servizio.

Alla domanda devono essere allegati, in ogni caso, i seguenti documenti:

1) i certificati, rilasciati in carta da bollo da lire 400 dai competenti capi d'Istituto, dei servizi prestati, dai quali risulti, per ciascun anno scolastico:

a) la precisa indicazione dell'insegnamento d'arte applicata prestato;

b) la data di inizio e termine del servizio;

c) il numero delle ore settimanali d'insegnamento prestato;

d) la qualifica riportata;

2) ogni altro titolo che l'aspirante ritenga di presentare nel proprio interesse.

Art. 9.

La prova pratica, oggetto dell'esame previsto dall'articolo 11 della citata legge n. 336, sarà intesa ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni di insegnante di arte applicata, in riferimento all'insegnamento cui si riferisce la domanda.

La Commissione giudicatrice sarà composta di un direttore di ruolo di Istituto o Scuola d'arte, da un insegnante di ruolo o, in mancanza, da un incaricato triennale, di un Istituto o Scuola d'arte, da un insegnante d'arte applicata di ruolo d'Istituto o Scuola di arte o, in mancanza, incaricato a tempo indeterminato, della materia cui si riferisce il concorso.

Svolgerà le funzioni di segretario un funzionario del Ministero della pubblica istruzione con la qualifica non inferiore a direttore di sezione.

I candidati saranno avvertiti tempestivamente della data e della sede della prova.

Art. 10.

Le graduatorie del personale di cui all'art. 7, saranno compilate per ciascuna materia di insegnamento d'arte applicata e vi saranno inclusi gli aspiranti che nella prova pratica abbiano conseguito una votazione non inferiore a sei decimi. Al punteggio conseguito nella prova pratica si aggiunge il punteggio attribuito, per valutazione dei titoli, ai sensi della legge 19 gennaio 1963, n. 23.

Art. 11.

Il personale di cui all'articolo precedente che risulterà utilmente collocato in graduatoria sarà immesso in ruolo nel limite dei posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento degli insegnanti d'arte applicata di cui all'art. 4.

Al predetto personale si applicano le norme dell'articolo 2 della legge n. 336.

Art. 12.

Non saranno prese in esame le domande e i documenti pervenuti oltre i termini di cui agli articoli 6 e 8.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altre Amministrazioni o ad altri Uffici dello stesso Ministero della pubblica istruzione.

Il giorno di presentazione delle domande sarà stabilito dal bollo di arrivo al Ministero.

Art. 13.

I requisiti speciali che danno titolo al beneficio indicato negli articoli 3, 4, 7, del presente decreto devono essere documentati, entro il termine di cui all'articolo precedente, nelle seguenti forme:

1) gli ex combattenti della guerra 1915-18 devono presentare la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, su carta da bollo da L. 400;

2) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, devono presentare la dichiarazione in carta da bollo da L. 400 da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

3) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 ottobre 1943, attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazione della legge 23 febbraio 1952, n. 93, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, i combattenti e reduci altoatesini di cui alla legge 2 aprile 1958, numero 364, devono produrre, a seconda della Arma o Corpo di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni, in bollo da L. 400, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

4) i reduci della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico devono presentare apposite attestazioni in carta da bollo rilasciate dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza;

5) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza in carta da bollo da L. 400. I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Somalia possono anche presentare il certificato rilasciato a suo tempo dal Ministero della Africa italiana;

6) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzettta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra e la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani di caduti civili, per fatti di guerra, i figli dei caduti altoatesini ai sensi della legge 3 aprile 1958, n. 467, i figli dei militari irreperibili o deceduti di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14, i figli dei citta-

dini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, nonchè gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra (legge 23 febbraio 1960, n. 92) devono presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra. Sono equiparati agli orfani di guerra i figli dei grandi invalidi in possesso del relativo certificato rilasciato dal Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

8) le vedove non rimaritate dei caduti indicati al precedente n. 7) devono presentare un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

9) gli orfani dei caduti per servizio devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

10) le vedove dei caduti indicati al precedente n. 9 devono produrre un certificato in carta da bollo rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, nonchè una attestazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il defunto coniuge relativa alla dipendenza della morte da causa di servizio;

11) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, debbono presentare una copia della relativa sentenza, e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati per motivi di persecuzione razziale, devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Ai fini della riserva dei posti nei casi previsti dalle vigenti disposizioni gli aventi diritto devono documentare la loro qualifica, entro il medesimo termine stabilito dai precedenti articoli 3 e 5 nelle seguenti forme:

1) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di Confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati ed in validi alto-atesini di cui alla legge 3 aprile 1948, n. 467, i mutilati ed invalidi contemplati dalla legge 5 gennaio 1955, n. 14, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

2) i mutilati ed invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o degli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 maggio 1966

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 agosto 1966
Registro n. 74 Pubblica istruzione, foglio n. 24

TABELLA I

Cattedre di istituti d'arte derivanti dalla trasformazione di scuole d'arte o da sezioni staccate istituite anteriormente al 1° ottobre 1959.

1.	Chimica ceramica con la direzione del laboratorio chimico	n.	1
2.	Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia	»	7
3.	Lingua italiana, storia e geografia	»	8
4.	Lingua italiana storia, geografia, educazione civica	»	7
5.	Matematica, fisica, contabilità	»	24
6.	Matematica, fisica, contabilità e scienze	»	4
7.	Scienze naturali e chimica	»	29
8.	Scienze naturali e chimica, con la direzione del laboratorio di chimica	»	1
9.	Storia dell'arte e delle arti applicate	»	28
10.	Tecnologia ceramica con la direzione del laboratorio tecnologico	»	2
11.	Tecnologia ceramica, con la direzione dei laboratori tecnologici e dei controlli scientifici	»	1
12.	Architettura	»	1
13.	Architettura con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	2
14.	Arredamento, con la direzione dei laboratori delle sezioni di arredamento ed arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	1
15.	Arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	5
16.	Arte del tessuto con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	3
17.	Arti grafiche, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	1
18.	Ceramica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	4
19.	Ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	2
20.	Ceramica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	5
21.	Decorazione ceramica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	2
22.	Decorazione pittorica, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	4
23.	Decorazione pittorica, con la divisione dei laboratori per le lacche e il disegno di tessuti e con l'obbligo del disegno professionale	»	1
24.	Decorazione plastica con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	4
25.	Decorazione plastica, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	1
26.	Disegno architettonico, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale	»	6
27.	Disegno dal vero	»	21
28.	Disegno di architettura, con la direzione del laboratorio di modellistica	»	1
29.	Disegno di moda e del costume con la direzione dei laboratori annessi	»	1
30.	Disegno ed illustrazione di moda e per il costume con la direzione degli annessi laboratori	»	1

31. Disegno geometrico, architettonico e prospettiva n. 8
32. Disegno geometrico, architettura e prospettiva » 2
33. Disegno geometrico, architettura e prospettiva, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte del legno e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . » 2
34. Disegno geometrico ed architettonico . . . » 6
35. Disegno geometrico e prospettiva . . . . » 4
36. Disegno geometrico, proiezioni, prospettiva e disegno architettonico . . . . » 1
37. Lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . . . » 9
38. Lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . » 5
39. Lavorazione artistica dei metalli, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . » 2
40. Lavorazione artistica del corallo, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . » 1
41. Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . . . » 3
42. Lavorazione artistica del legno, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . » 4
43. Lavorazione artistica del legno con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . » 3
44. Lavorazione artistica dell'alabastro, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . . » 1
45. Lavorazione artistica del mobile con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . » 2
46. Merletto e ricamo, con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . » 4
47. Merletto e ricamo con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale » 1
48. Merletto e ricamo con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . » 1
49. Moda e il costume teatrale con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . » 1
50. Oreficeria, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . » 2
51. Plastica . . . . » 23
52. Plastica, con la direzione dei laboratori della sezione dell'arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . . » 1
53. Plastica, con la direzione dei laboratori della sezione di decorazione plastica e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . . » 1
54. Plastica, con la direzione dei laboratori dell'arte dei metalli e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . » 1
55. Tessile con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale » 1
56. Tessitura con la direzione dei laboratori annessi e l'insegnamento del relativo disegno professionale » 2

Il Ministro: GUI

TABELLA II

Posti di insegnamento d'arte applicata di istituti d'arte derivanti dalla trasformazione di scuole d'arte o da sezioni staccate istituite anteriormente al 1° ottobre 1959.

1. Alabastro . . . . n. 2
2. Architettura . . . . » 2
3. Arredamento . . . . » 1
4. Calcografia . . . . » 1
5. Cesello e lo sbalzo . . . . » 7
6. Confezione . . . . » 1
7. Decoratore e smaltatore per la ceramica . . » 1
8. Decorazione ceramica . . . . » 8
9. Decorazione della porcellana . . . . . . n. 1
10. Decorazione di stoffe . . . . » 1
11. Decorazione pittorica . . . . » 6
12. Decorazione pittorica (tecniche murali) . . . » 1
13. Decorazione plastica . . . . » 5
14. Disegno di moda e del costume . . . . . » 1
15. Disegno di tessuti . . . . » 1
16. Ebanisteria . . . . » 10
17. Ebanisteria e intarsio . . . . » 1
18. Ebanisteria e tarsia . . . . » 6
19. Ferro . . . . » 5
20. Ferro battuto . . . . » 2
21. Ferro battuto e sbalzo . . . . » 1
22. Foggiatura del grès . . . . » 1
23. Foggiatura della porcellana . . . . . . » 1
24. Forgiatura e la tiratura a martello . . . . » 2
25. Formatore, tornitore e fornaciante . . . . » 1
26. Formatura . . . . » 1
27. Formatura di modelli in gesso . . . . . » 1
28. Formatura e la foggiatura . . . . . . » 4
29. Formatura, la tornitura e i forni . . . . » 4
30. Forni . . . . » 1
31. Forni e le macchine . . . . » 9
32. Lavorazione del marmo e della pietra . . . » 1
33. Gioiello e l'incastonatura . . . . » 1
34. Incastonatura . . . . » 1
35. Incisione del corallo . . . . » 2
36. Intaglio . . . . » 17
37. Intaglio e la tarsia . . . . » 3
38. Lacche . . . . » 1
39. Litografia . . . . » 1
40. Merletto . . . . » 2
41. Merletto e ricamo . . . . » 5
42. Modellistica . . . . » 1
43. Oreficeria . . . . » 5
44. Ricamo . . . . » 2
45. Sbalzo e il cesello . . . . » 2
46. Sbalzo e lo smalto . . . . » 3
47. Smalti . . . . » 9
48. Stampa dei tessuti . . . . » 1
49. Stoffe stampate . . . . » 2
50. Taglio . . . . » 1
51. Taglio e per il disegno tecnico . . . . . » 1
52. Tappeto . . . . » 4
53. Tarsia . . . . » 8
54. Tarsia e l'intaglio . . . . » 1
55. Tessile . . . . » 1
56. Tessitura . . . . » 3
57. Tessuto . . . . » 4
58. Tipografia . . . . » 1

Il Ministro: GUI

TABELLA III

Cattedre di istituti d'arte disponibili per effetto di revisioni di piante organiche intervenute entro l'11 maggio 1966.

1. Lingua italiana, storia ed educazione civica, geografia . . . . n. 3
2. Matematica, fisica, contabilità . . . . . » 3
3. Scienze naturali e chimica . . . . . . » 7
4. Storia dell'arte e delle arti applicate . . . » 2
5. Tecnologia per l'architettura e la scenotecnica . » 1
6. Tecnologia per le arti grafiche . . . . . » 1
7. Arredamento, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale » 2
8. Arte del tessuto con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale » 2
9. Arte pubblicitaria con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale » 2
10. Arte pubblicitaria con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale » 1
11. Ceramica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . » 6
12. Decorazione ceramica . . . . » 1
13. Decorazione pittorica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . » 1
14. Decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale . . . . » 1

15.	Disegno animato, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento del relativo disegno professionale	n. 1
16.	Disegno animato (ripresa e montaggio)	» 1
17.	Disegno dal vero	» 2
18.	Disegno professionale per i rivestimenti ceramici edilizi, con la direzione dei relativi laboratori	» 1
19.	Disegno dal vero e di composizione illustrativa per la calcografia	» 1
20.	Disegno dal vero e di composizione illustrativa per la litografia	» 1
21.	Disegno dal vero e di composizione illustrativa per la xilografia	» 1
22.	Disegno e stili dei caratteri, con l'obbligo dell'insegnamento di « Storia della scrittura, dei caratteri e del libro »	» 1
23.	Disegno geometrico e architettonico	» 2
24.	Lavorazione artistica del legno con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	» 3
25.	Lavorazione artistica dei metalli con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	» 3
26.	Lavorazione artistica del mobile con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	» 1
27	Plastica	» 1
28	Prospettiva e disegno architettonico	» 1
29	Rilegatura artistica e restauro del libro, con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale	» 1
30.	Tipografia con la direzione del laboratorio	» 1

Il Ministro: GUI

TABELLA IV

Posti di insegnante d'arte applicata di istituti d'arte, disponibili per effetto di revisioni di piante organiche intervenute entro l'11 maggio 1966.

1	Ageminatura	n. 1
2	Applicazioni metalliche	» 1
3	Arazzo	» 1
4.	Arte muraria	» 8
5.	Cesello e lo sbalzo	» 2
6.	Compositore tipografo	» 1
7.	Decorazione	» 1
8.	Decorazione ceramica	» 6
9.	Decorazione dei rivestimenti ceramici edilizi	» 1
10.	Decorazione dei tessuti	» 3
11	Decorazione del mobile	» 1
12.	Decorazione sul tessuto	» 1
13.	Decorazione tradizionale	» 1
14.	Disegno animato (animatore)	» 1
15	Disegno di architettura	» 1
16.	Disegno e la modellistica di arredamento	» 1
17.	Ebanisteria	» 2
18.	Fabbricazione delle fritte, degli smalti e delle vernici	» 1
19.	Foggiatura dei rivestimenti ceramici edilizi	» 1
20.	Forgiatura e la tiratura a martello	» 1
21	Formatura e la foggiatura	» 4
22	Formatura e lo stucco	» 2
23	Forme di fabbricazione	» 1
24.	Fonderia artistica	» 1
25.	Forni e le macchine	» 8
26.	Fotoincisione	» 2
27	Grafica pubblicitaria	» 4
28	Incastonatura	» 2
29.	Impressore tipografo	» 1
30	Intaglio	» 2
31.	Intaglio e la tarsia	» 1
32.	Intaglio in legno	» 1
33	Laboratorio chimico	» 1
34	Laboratorio tecnologico	» 1
35	Laboratori tecnologico, chimico e per gli apparecchi scientifici	» 1
36	Lacche	» 3
37.	Lavorazione del marmo e della pietra	» 1
38	Legatoria artistica e il restauro del libro	» 1
39.	Linotipista	» 1
40.	Modellistica	» 6
41.	Mosaico	n. 2
42.	Restauro	» 2
43.	Restauro del libro	» 1
44.	Rilegatura artistica e il restauro del libro	» 1
45	Scenotecnica	» 1
46.	Serigrafia	» 1
47.	Smalti	» 5
48.	Smalti e i colòri	» 1
49.	Stampa calcografica	» 3
50.	Stampa calcografica e xilografica	» 1
51.	Stampa litografica	» 2
52.	Stampa litografica e serigrafica	» 1
53.	Stampa xilografica	» 1
54.	Tappeto	» 4
55.	Tarsia	» 1
56.	Tarsia e l'intaglio	» 1
57.	Tecniche murali	» 6
58.	Tessitura	» 2
59.	Tessuto	» 2
60.	Tintoria	» 1
61.	Tipografia	» 1
62.	Tipografo compositore	» 1
63	Tipografo impressore	» 1

Il Ministro: GUI

(6822)

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1966.

Rendiconto generale del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » (gestione principale e gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti) per l'esercizio finanziario 1964-65.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1950, n. 17, che detta le norme per l'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la formazione professionale degli apprendisti;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1964, con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e l'appendice n. 1 delle entrate e delle spese della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti per l'esercizio finanziario 1964-65;

Visti i propri decreti 1° marzo 1965, 20 maggio 1965 e 15 giugno 1965, con i quali sono state apportate alcune variazioni al menzionato stato di previsione e relativa appendice per l'esercizio finanziario 1964-65;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese delle predette gestioni per l'esercizio finanziario 1964-65;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » e quello della gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti (Appendice n. 1) per l'esercizio finanziario 1964-65, giusta le risultanze di cui agli allegati prospetti *A*, *B*, *C* e *D*.

Roma, addì 30 giugno 1966

Il Ministro: BOSCO

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1964-1965

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1964-65					
Numero				Somme					
					Accertate				
					Riscosse				
del 1963-64	del 1964-65	del 1965-66	DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate e — i
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	o = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	(a) 9.842.380.605	9.842.380.605	—	—	9.842.380.605	—
			Parte 1ª - ENTRATE						
			TITOLO I. *Entrate ordinarie*						
1	1	1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lett. *b*, della legge 29 aprile 1940, n. 264)	(b) 8.000.000.000	4.000.000.000	—	4.000.000.000	8.000.000.000	—
2	2	2	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la Tesoreria centrale ai sensi dell'art. 72, della legge 25 luglio 1952, n. 940	10.000.000	47.082.905	—	167.397.880	214.480.785	+ 204.480.785
3	3	3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico .	400.000.000	460.647.613	—	37.069.605	497.717.218	+ 97.717.218
			Totale delle entrate ordinarie . . .	8.410.000.000	4.507.730.548	—	4.204.467.485	8.712.198.003	+ 302.198.003
			TITOLO II. - *Entrate straordinarie*						
4	4	4	Assegnazioni straordinarie dello Stato	*per memoria*	—	—	—	—	—
5	5	5	Contributi straordinari sulla gestione della assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 1940, n. 264)	18.000.000.000	18.000.000.000	—	—	18.000.000.000	—
6	6	6	Contributi ed erogazioni effettuate da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed Amministrazioni varie (art. 62, lett. *c*, della legge 29 aprile 1940, n. 264)	*per memoria*	15.114.425	—	—	15.114.425	+ 15.114.425
—	7	7	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1% sui premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinarsi allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro con attitudine lavorativa inferiore al 4/5 (legge 19 gennaio 1963, numero 15, artt. 14 e 15)	(c) 80.000.000	80.000.000	—	—	80.000.000	—
—	7 bis	8	Oblazioni versate da datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano l'occupazione dei mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1530)	(d) *per memoria*	6.415.650	—	—	6.415.650	+ 6.415.650
			A riportare . . .	18.080.000.000	18.101.530.075	—	—	18.101.530.075	+ 21.530.075

(*a*) Di cui lire 1.200.000.000 assegnate con Decreto Ministeriale 1° marzo 1965 e lire 1.842.380.605 assegnate con Decreto Ministeriale 15 giu
(*b*) Di cui lire 4.000.000.000 assegnate con Decreto Ministeriale 20 maggio 1965.
(*c*) Assegnate con Decreto Ministeriale 20 maggio 1965.
(*d*) Istituito con Decreto Ministeriale 20 maggio 1965.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

le dei lavoratori (Gestione principale)

PROSPETTO *A*

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1965	
Al 1° luglio 1964 Colonne s - t del conto consuntivo 1963-1964	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = m + n + o	Aumenti o diminuzioni l — p	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuoter.
	Versati	Rimasti da versare						
l = p ± q	m = r — f	n = s — g	o = t — h	p = r + s + t — i	q = p — l	r = f + m	s = g + n	t = h + o
—	—	—	—	—	—	9.842.380.605	—	—
—	—	—	—	—	—	4.000.000.000	—	4.000.000.000
26.736.990	26.736.990	—	—	26.736.990	—	73.819.895	—	167.397.880
229.835.080	229.835.080	—	—	229.835.080	—	690.482.693	—	37.069.605
256.572.070	256.572.070	—	—	256.572.070	—	4.764.302.588	—	4.204.467.485
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	18.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	15.114.425	—	—
—	—	—	—	—	—	80.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	6.415.650	—	—
—	—	—	—	—	—	18.101.530.075	—	—

gno 1965.

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1964-1965					
Numero			DENOMINAZIONE	Somme					
				Previste	Accertate				Maggiori o minori entrate
					Riscosse		Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	
del 1963-64	del 1964-65	del 1965-66	Rapporti fra le colonne		Versate	Rimaste da versare			
a	b	c	d	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	=r+s+t—p	k = i — e
			Riporto . . .	18.080.000.000	18.101.530.075	—	—	18.101.530.075	+ 21.530.075
7	8	9	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1940 numero 264)	2.220.000.000	2.845.120.406	—	—	2.845.120.406	+ 625.120.406
8	9	10	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento (articolo 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	915.000.000	1.187:173.532	—	—	1.187.173:532	+ 272:173.532
9	10	11	Entrate per vendita di beni prodotti da corsi o residuati. Entrate diverse (articolo 62, lett. *d* della legge 29 aprile 1949, n. 264)	(*e*) 163.000.000	164.332.327	—	—	164.332.327	+ 1.332.327
10	11	12	Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) e dalla Comunità europea carbone acciaio di parte delle spese sostenute per la riqualificazione dei lavoratori)	1.000.000.000	1.646.674.140	—	—	1.646.674.140	+ 646.674.140
11	12	13	Rimborso parziale da Paesi della Comunità economica europea delle spese sostenute per l'addestramento dei lavoratori emigrandi	*per memoria*	24.160.915	—	—	24.160.915	+ 24.160.915
			Totale delle entrate straordinarie . . .	22.378.000.000	23.968.991.395	—	—	23.968.991.395	+1.590.991.395
			Totale generale delle entrate . . .	40.630.380.605	38.319.102.518	—	4.204.467.485	42.523.570.003	+1.893.189.398

(*e*) Assegnate con Decreto Ministeriale 20 maggio 1965.

Roma, addì 30 giugno 1966

Segue PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1964	
Al 1° luglio 1964 Colonne s, e, t del conto consuntivo 1963-1964	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale — m + n + o	Aumenti o diminuzioni l — p		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = p ± q	m = r — f	n = s — g	o = t — h	p = r + s + t — i	q = p — l	r = f + m	s = g + n	t = h + o
—	—	—	—	—	—	18.101 530.075	—	—
916.117.304	916.095.465	—	—	916.095.465	— 21.839	3.761.215.871	—	—
328.180.725	328.164.634	—	—	328.164.634	— 16.091	1.515.338.166	—	—
—	—	—	—	—	—	164.332.327	—	—
—	—	—	—	—	—	1.646.674.140	—	—
—	—	—	—	—	—	24.160.915	—	—
1.244.298.029	1.244.260.099	—	—	1.244.260.099	— 37.930	25.213.251.494	—	—
1.500.870.099	1.500.832.169	—	—	1.500.832.169	— 37.930	39.819.934.687	—	4.204.467.485

Il Ministro: Bosco

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1964-1965

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

CAPITOLI - Numero del 1963-64	del 1964-65	del 1965-66	DENOMINAZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO - Somme - Previste	Accertate - Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = f + g — n
			Parte 2ª SPESE				
			TITOLO I - *Spese ordinarie*				
1	1	1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori	2.000.000.000	1.782.290.570	100.112.000	1.882.402.570
2	2	2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	(*a*) 5.500.000.000	3.882.731.855	1.078.338.470	4.961.070.325
3	3	3	Finanziamenti ai corsi per giovani lavoratori. Contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (legge 4 maggio 1951, n. 456, art. 3, lett. *d*)	(*b*) 17.300.000.000	16.829.719.684	397.884.086	17.227.603.770
4	4	4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale agli operai partecipanti ai corsi aziendali di riqualificazione	50.000.000	8.448.000	6.195.800	14.643.800
5	5	5	Quota parte del contributo annuo dello Stato prevista dall'art. 62, lett. *b*, della legge 27 aprile 1949, n. 264, da destinarsi alle spese connesse alla attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	3.000.000.000	—	3.000.000.000	3.000.000.000
6	6	6	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito . . .	95.000.000	70.518.093	4.340.071	74.858.164
			Totale delle spese ordinarie . . .	27.945.000.000	22.573.708.202	4.586.870.427	27.160.578.629
			TITOLO II - *Spese straordinarie*				
7	7	7	Quota parte dei contributi straordinari prevista dall'art. 62, lett. *a*) della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1965, n. 25)	(*c*) 6.752.000.000	—	6.752.000.000	6.752.000.000
7 bis	—	—					
—	7 bis	8	Rimborso di somme affluite erroneamente al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »	(*d*) 2.000.000	—	—	—
			Totale delle spese straordinarie . . .	6.754.000.000	—	6.752.000.000	6.752.000.000
			Totale delle spese . . .	34.699.000.000	22.573.708.202	11.338.870.427	33.912.578.629
8	8	9	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17	(*e*) 5.931.380.605	—	8.621.509.788	8.621.509.788
			Totale generale delle spese . . .	40.630.380.605	22.573.708.202	19.960.380.215	42.534.088.417

(*a*) Di cui lire 900.000.000 assegnate con Decreto Ministeriale 1° marzo 1965.
(*b*) Di cui lire 300.000.000 assegnate con Decreto Ministeriale 20 maggio 1965.
(*c*) Di cui lire 152.000.000 assegnate con Decreto Ministeriale 20 maggio 1965.
(*d*) Assegnate con Decreto Ministeriale 20 maggio 1965.
(*e*) Assegnate lire 300.000.000 con Decreto Ministeriale 1° marzo 1965; assegnate lire 3.789.000.000 con Decreto Ministeriale 20 maggio 1965;

Roma, addì 30 giugno 1966

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

le dei lavoratori (Gestione principale)

PROSPETTO *B*

Parte II - *SPESA*

1964-65	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1965
Economie o maggiori spese $e - h$	Al 1° luglio 1964 Colonna *q* del conto consuntivo 1963-1964	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali		
i $= h - e$	k $= n \pm o$	l $= p - f$	m $= q - g$	n $= p + q - h$	o $= n - h$	p $= f + l$	q $= g + m$
— 117.597.430	372.696.786	147.626.000	222.085.016	369.711.016	— 2.985.770	1.929.916.570	322 197.016
— 538.929.675	2.753.649.597	1.606.952.427	1.146.697.170	2.753.649.597	—	5.489.684.282	2.225.035.640
— 72.396.230	2.918.450.777	528.350.726	2.384.656.351	2.913.007.077	— 5.443.700	17.358.070.410	2.782.540.437
— 35.353.200	—	—	—	—	—	8.448.000	6.195.80[illegible]
—	—	—	—	—	—	—	3.000.000.000
— 20.141.836	22.707.390	14.888.358	5.692.158	20.580.516	— 2.126.874	85.406.451	10.032.22[illegible]
— 784.421.371	6.067.504.550	2.297.817.511	3.759.130.695	6.056.948.206	— 10.556.344	24.871.525.713	8.346.0[illegible]1.122
—	8.056.000.000	8.056.000.000	—	8.056.000.000	—	8.056.000.000	6.752.000.000
— 2.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 2.000.000	8.056.000.000	8.056.000.000	—	8.056.000.000	—	8.056.000.000	6.752.000.000
— 786.421.371	14.123.504.550	10.353.817.511	3.759.130.695	14.112.948.206	— 10.556.344	32.927.525.713	15.098.001.122
+ 2.690.129.183	9.842.380.605	9.842.380.605	—	9.842.380.605	—	9.842.380.605	8.621.509.788
+ 1.903.707.812	23.965.885.155	20.196.198.116	3.759.130.695	23.955.328.811	— 10.556.344	42.769.906.318	23.719.540.910

assegnate lire 1.842.330.605 con Decreto Ministeriale 15 giugno 1965.

Il Ministro: **Bosco**

RENDICONTO GENERALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1964-1965

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice n. 1 allo stato di previsione delle entrate e delle spese (Gestione speciale per la formazione

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1964-65					
Numero				Somme					
					Accertate				
					Riscosse				
del 1963-64	del 1964-65	del 1965-66	DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate i — i
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = i ±	f = r — m	g = s — n	h = : — o	=r+s+t—t	k = i — e
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	(*a*) 1.409.309.756	1.409.309.756	—	—	1.409.309.756	—
			Parte 1ª - ENTRATE						
1	1	1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	3.000.000.000	—
2	2	2	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	(*b*) 6.752.000.000	—	—	6.752.000.000	6.752.000.000	—
3	3	3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso Istituti di credito di diritto pubblico .	50.000.000	29.908.065	—	34.264.279	64.172.344	+ 14.172.344
4	4	4	Contributi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (articolo 20, lett. *d*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
5	5	5	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera, sia singoli che associati (art. 20, lett. *e*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
6	6	6	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lett. *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	33.614.421	—	—	33.614.421	+ 33.614.421
7	7	7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	770.000.000	936.613.836	—	—	936.613.836	+ 166.613.836
8	8	8	Entrate diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate . . .	10.572.000.000	1.000.136.322	—	9.786.264.279	10.786.400.601	+ 214.400.601
			Totale generale delle entrate . . .	11.981.309.756	2.409.446.078	—	9.786.264.279	12.195.710.357	+ 214.400.601

(*a*) Di cui lire 579.309.756 assegnate con Decreto Ministeriale 15 giugno 1965.
(*b*) Di cui lire 152.000.000 assegnate con Decreto Ministeriale 20 maggio 1965.

Roma, addì 30 giugno 1966

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » professionale degli apprendisti)

PROSPETTO *C*

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1965	
Al 1° luglio 1965 Colonne *s*, *t* del conto consuntivo 1963 1964	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale $= m + n + o$	Aumenti o diminuzioni $l - p$	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l $= p \pm q$	m $= r - f$	n $= s - g$	o $= t - h$	p $= r + s + t - i$	q $= p - l$	r $= f + m$	s $= g + n$	t $= h + o$
—	—	—	—	—	—	1.409.309.756	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	3.000.000.000
8.056.000.000	8.056.000.000	—	—	8.056.000.000	—	8.056.000.000	—	6.752.000.000
49.969.569	49.969.569	—	—	49.969.569	—	79.877.634	—	34.264.279
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	33.614.421	—	—
173.890.059	170.827.837	—	—	170.827.837	— 3.062.213	1.107.441.673	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.279.859.619	8.276.797.406	—	—	8.276.797.406	— 3.062.213	9.276.933.728	—	9.786.264.279
8.279.859.619	8.276.797.406	—	—	8.276.797.406	— 3.062.213	10.686.243.484	—	9.786.264.279

Il Ministro: Bosco

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1964-1965

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice n. 1 al Rendiconto generale del « Fondo per l'addestramento professionale

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE	Somme			
del 1963-64	del 1964-65	del 1965-66		Previste	Accertate: Pagate	Accertate: Rimaste da pagare	Accertate: Totale colonne $f + g$
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e $= h \pm i$	f $= p - l$	g $= q - m$	h $= p + q - n$
			Parte 2ª - SPESE				
1	1	1	Sovvenzioni e finanziamenti di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	5.000.000.000	4.788.554.048	172.000	4.788.726.048
2	2	2	Sovvenzione di centri di orientamento professionale	(a) 900.000.000	738.621.900	150.000.000	888.621.900
3	3	3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	500.000.000	430.675.000	1.012.000	431.687.000
4	4	4	Spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per l'assistenza sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, l'indennità di degenza e l'indennità di assistenza post-sanatoriale	5.000.000.000	—	5.000.000.000	5.000.000.000
4 bis	—	—	Maggiori erogazioni conseguenti ai migliori accertamenti effettuati circa l'entità dei contributi dovuti negli esercizi finanziari 1962-63 e precedenti, per spese di assicurazione degli apprendisti artigiani contro gli infortuni e le malattie professionali, contro l'invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi. Spese per l'assistenza sanitaria, specialistica, farmaceutica, ospedaliera, ostetrica, per prestazioni concernenti la cura, l'indennità di degenza e l'indennità di assistenza post-sanatoriale	—	—	—	—
5	5	5	Contribuzioni straordinarie a favore degli Istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli artt. 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*	—	—	—
—	5 bis	6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti	(b) 2.000.000	—	—	—
			Totale delle spese . . .	11.402.000.000	5.957.850.948	5.151.184.000	11.109.034.948
6	6	7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	(c) 579.309.756	—	1.086.122.971	1.086.122.971
			Totale generale delle spese . . .	11.981.309.756	5.957.850.948	6.237.306.971	12.195.157.919

(a) Di cui lire 150.000.000 assegnate con Decreto Ministeriale 20 maggio 1965.
(b) Assegnate con Decreto Ministeriale 20 maggio 1965.
(c) Assegnate con Decreto Ministeriale 15 giugno 1965.

Roma, addì 30 giugno 1966

(6287)

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *D*

dei lavoratori » (Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti)

Parte II - *SPESA*

1964-65	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI					Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1965
Economie o maggiori spese — h	Al 1° luglio 1964 Colonna *q* del conto consuntivo 1963-1964	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali		
= h — e	k = n ± o	l = p — f	m = q — g	n = p + q — h	o = n — k	p = f + l	q = g + m
— 211.273.952	624.000	624.000	—	624.000	—	4.789.178.048	172.000
— 11.378.100	217.005.700	215.121.525	—	215.121.525	— 1.884.175	953.743.425	150.000.000
— 68.313.000	1.432.600	807.000	—	807.000	— 625.600	431.482.000	1.012.000
—	4.099.720.734	2.021.294.540	2.078.426.194	4.099.720.734	—	2.021.294.540	7.078.426.194
—	2.656.000.000	—	2.656.000.000	2.656.000.000	—	—	2.656.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—
— 2.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 292.965.052	6.974.783.034	2.237.847.065	4.734.426.194	6.972.273.259	— 2.509.775	8.195.698.013	9.885.610.194
+ 506.813.215	1.409.309.756	1.409.309.756	—	1.409.309.756	—	1.409.309.756	1.086.122.974
+ 213.848.163	8.384.092.790	3.647.156.821	4.734.426.194	8.381.583.015	— 2.509.775	9.605.007.769	10.971.733.165

Il Ministro: BOSCO

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1966.

Istituzione di una Commissione per l'esame dei rapporti tra spesa pubblica, risparmio pubblico e mercato monetario e finanziario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 aprile 1966, n. 218, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1966;

Visto l'art. 29 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto l'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Ritenuta l'opportunità di portare un'indagine approfondita sui rapporti tra la spesa pubblica, il risparmio pubblico ed il mercato monetario e finanziario;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita una Commissione per l'esame dei rapporti tra spesa pubblica, risparmio pubblicò e mercato monetario e finanziario presieduta dal Ministro per il tesoro stesso e composta:

Vice presidente:

Di Fenizio prof. Ferdinando.

Membri:

Caccia dott. Giuseppe;
Casari prof. Mario;
Di Nardi prof. Giuseppe;
Ercolani dott. Mario;
Guidotti prof. Salvatore;
Landriscina dott. Giovanni;
Lenti prof. Libero;
Magnani dott. Livio;
Marzano dott. Carlo;
Miconi prof. Gastone;
Pagani dott. Bruno;
Parravicini prof. Giannino;
Ruffolo dott. Giorgio;
Sylos-Labini prof. Paolo;
Stammati prof. Gaetano;
Ventriglia prof. Ferdinando.

Le funzioni di segreteria verranno svolte da:

Segretari:

Barbato dott. Michele;
De Lucia dott. Michelino;
Rampino dott. Donato.

Art. 2.

Il trattamento economico per i membri della Commissione e per i componenti la segreteria, sarà quello previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 5.

La spesa per il pagamento dei gettoni di presenza e degli altri oneri connessi al funzionamento della Commissione graverà sul capitolo 1922 del bilancio della spesa per il corrente esercizio e sui corrispondenti capitoli degli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 agosto 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *settembre* 1966
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 185

(6944)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 8 agosto 1966 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur al signor Giuseppe Dormio, Vice console onorario di Finlandia a Bari.

In data 8 agosto 1966 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'exequatur alla signorina Lucy Fabbricatore, Vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(6849)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione del Consorzio cooperative del Fucino, con sede in Avezzano (L'Aquila) e nomina di un amministratore provvisorio.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 agosto 1966, è stato revocato il Consiglio di amministrazione del Consorzio cooperative del Fucino, con sede in Avezzano (L'Aquila), costituito con decreto del Presidente della Repubblica in data 25 luglio 1952 ed è stato nominato un amministratore provvisorio, per tre mesi, nella persona del sig. Roberto Biagi.

(6853)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Circolo familiare », con sede in Mercallo (Varese) e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 agosto 1966, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della Società cooperativa « Circolo familiare », con sede in Mercallo (Varese), costituita in data 19 luglio 1947 per atto del notaio dott. Andrea Giardini, ed è stato nominato un commissario governativo, per sei mesi, nella persona del rag. Rocco Maraschiello.

(6852)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 10.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 50 Mod. 241 D.P. — Data: 9 settembre 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del Tesoro di Avellino — Intestazione: Di Benedetto Angelina, nata ad Atripalda il 3 ottobre 1916 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 51.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 10 agosto 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(6558)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esame speciale a tre posti nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva, riservato al personale del corrispondente ruolo aggiunto del Ministero della difesa (Aeronautica) a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile n. 2 del febbraio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 dicembre 1965 concernente le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esame speciale a tre posti nel ruolo dei direttori di aeroporto della carriera direttiva, riservato al personale del corrispondente ruolo aggiunto del Ministero della difesa (Aeronautica) a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

(6906)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esame speciale ad otto posti nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, riservato al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa (Aeronautica) a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile n. 3 del marzo 1966 è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 30 dicembre 1965 concernente le graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per titoli ed esame speciale ad otto posti nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto, riservato al personale dei corrispondenti ruoli aggiunti del Ministero della difesa (Aeronautica) a disposizione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

(6907)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico scolastico nel comune di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 781 del 2 maggio 1960, con il quale veniva bandito un pubblico concorso per un posto di medico scolastico del comune di Teramo;

Visto il successivo decreto n. 4076 del 26 ottobre 1965, con il quale venivano riaperti i termini per la partecipazione al concorso stesso e prorogati fino al 31 dicembre 1965;

Vista la deliberazione n. 66/9 del 31 maggio 1966 del comune di Teramo regolarmente approvata dall'autorità tutoria, con la quale, a mente dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, vengono designati i componenti della Commissione giudicatrice di detto concorso;

Visti gli articoli 9 e 60 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per un posto di medico scolastico del comune di Teramo, è così costituita:

Presidente:

Gambacorta prof. Carino.

Membri:

Del Vecchio prof. Vittorio, ordinario d'igiene presso la Università di Roma;

Serafini prof. Umberto, ordinario di patologia medica presso l'Università d Sassari;

Di Meglio dott. Giuseppe, medico provinciale di Teramo;

Del Trono dott. Luigi, ufficiale sanitario di Teramo.

Segretario:

Caporusso dott. Domenico.

La Commissione esaminatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Roma (Istituto d'igiene dell'Università).

Teramo, addì 29 agosto 1966

Il Medico provinciale

(6857)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LECCE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Lecce

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 03146 del 10 marzo 1965, modificato con decreto n. 03146 del 16 marzo 1965, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Lecce;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Lecce, dell'Ordine dei medici della provincia di Lecce e del Comune interessato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in epigrafe è costituita come segue:

Presidente:

Loreto dott. Giovanni, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità;

Componenti:

Monizza dott. Roffredo, direttore di sezione della prefettura di Lecce;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'Istituto di igiene della Università degli studi di Messina;

Malaguzzi Valeri prof. Claudio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Bari;

Barnaba dott. Leonardo, medico provinciale capo, dirigente dell'Ufficio del medico provinciale di Brindisi;

Tollemeto dott. Aldo, ufficiale sanitario, capo dell'Ufficio sanitario del comune di Nardò.

Segretario:

Montesano dott. Antonio, consigliere di prima classe del Ministero della sanità in servizio presso l'Ufficio del medico provinciale di Lecce.

La Commissione giudicatrice, che avrà la sua sede in Lecce, inizierà le prove di esame non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà, pertanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, allo albo dell'Ufficio del medico provinciale di Lecce, all'albo pretorio della prefettura di Lecce e del comune di Lecce.

Lecce, addì 31 agosto 1966

Il medico provinciale: MAGLIARI

(6911)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 agosto 1966, n. 22.

Recupero sociale dei minorati psichici e fisici.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 24 *del* 23 *agosto* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere sovvenzioni alle Amministrazioni provinciali per promuovere la prevenzione delle minorazioni fisiche e psichiche ed il recupero dei soggetti, specialmente minori, psichicamente e fisicamente anormali.

Art. 2.

Le sovvenzioni potranno essere concesse:

a) per la istituzione ed il potenziamento di Centri od Istituti medico-psico-pedagogici che provvedano alla prevenzione ed alla diagnosi delle minorazioni fisiche e mentali, all'assistenza, alla rieducazione ed al recupero dei minorati;

b) per il ricovero gratuito in detti Istituti dei minorati fisici e mentali, abbandonati od appartenenti a famiglie bisognose;

c) per l'assistenza gratuita, nell'ambiente familiare, dei minorati fisici e mentali, appartenenti a famiglie bisognose;

d) per l'istituzione ed il potenziamento di corsi speciali per la preperazione al lavoro dei minorati fisici e mentali, nonchè per l'istituzione ed il potenziamento di laboratori protetti;

e) per agevolare la frequenza di scuole materne speciali, per minorati fisici e psichici.

Art. 3.

Entro il 31 ottobre di ogni anno, ciascuna Giunta provinciale formula il programma degli interventi che essa ritenga siano da attuare nel territorio di propria competenza, lo sottopone all'esame del Consiglio provinciale e successivamente lo segnala all'Assessorato regionale dell'igiene e sanità.

Su proposta dell'Assessore regionale all'igiene e sanità la Giunta regionale approva il programma degli interventi da realizzare durante l'anno successivo in tutto il territorio regionale, e ne determina la misura, contemperando le esigenze prospettate dalle varie Amministrazioni provinciali, in relazione alle disponibilità dello stanziamento di bilancio, e tenendo conto delle necessità più importanti od urgenti e di ogni altra circostanza che valga a comprovare la rispondenza delle iniziative alle finalità della presente legge.

In attuazione del programma di cui al precedente comma, il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'Assessore all'igiene e sanità dispone, con proprio decreto, l'erogazione a favore delle Amministrazioni provinciali, delle sovvenzioni destinate ai vari interventi.

E' fatto obbligo alle Amministrazioni assegnatarie di fornire la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

Art. 4.

Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1968.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1966 è istituito il capitolo 242 con la denominazione: « Sovvenzioni a favore di province per promuovere la prevenzione delle minorazioni fisiche e psichiche ed il recupero dei soggetti psichicamente e fisicamente anormali » e con lo stanziamento di lire 200 milioni da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 498 del predetto stato di previsione della spesa (rubrica n. 4 dell'allegato 4 al bilancio medesimo).

L'onere di lire 200 milioni relativo all'esercizio finanziario 1966 fa carico al sopraccitato capitolo 242 e quello di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1967 e 1968, farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 agosto 1966.

Per il Presidente della Giunta regionale

L'Assessore
designato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento
GIACOMETTI

LEGGE REGIONALE 22 agosto 1966, n. 23.

Piano d'intervento regionale per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 24 *del* 23 *agosto* 1966)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a favore di Province, Comuni, Consorzi fra enti locali, Istituzioni ed altri Enti, di contributi annui costanti, per un periodo non superiore ad anni 20, nella misura massima del 6 per cento sul capitale mutuato — purchè non eccedente la spesa riconosciuta ammissibile — per l'esecuzione delle opere pubbliche indicate nel successivo articolo 2.

La spesa ammissibile, ai fini di cui al precedente comma, comprende, oltre il costo delle opere, il prezzo d'acquisto dell'area necessaria ed una quota, per spese generali e di collaudo, non superiore al 5 per cento di tale costo.

Art. 2.

I contributi possono essere concessi per opere che già non fruiscano di altri contributi statali o regionali e che riguardino:

1) la sistemazione di strade provinciali e comunali all'interno degli abitati; la sistemazione di strade provinciali e comunali limitatamente alle opere dirette ad eliminare cause di pericolosità per il traffico; la costruzione e la sistemazione di tratti di strade comunali o provinciali di raccordo alla rete viaria statale e provinciale;

2) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di cimiteri;

3) la costruzione, il completamento, l'ampliamento ed il miglioramento di acquedotti e fognature;

4) la costruzione, la sistemazione e l'ampliamento di edifici destinati a servizi di assistenza e benficenza;

5) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici e di impianti destinati a servizi di interesse pubblico;

6) la costruzione, la sistemazione, l'ampliamento ed il completamento di edifici destinati al culto e di edifici adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco per una spesa annuale non superiore al 10 per cento dello stanziamento previsto dall'articolo 14.

Art. 3.

Per le opere indicate ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, è altresì autorizzata, quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, la concessione ai Comuni ed ai Consorzi di Comuni di contributi, una volta tanto, fino al 50 per cento e per i Comuni inferiori ai 5 mila abitanti fino al 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, comunque, non oltre il limite massimo di lire 30 milioni.

Quando si sia provveduto ai sensi del precedente comma, il contributo previsto dall'articolo 1 potrà essere concesso solo sul capitale mutuato per coprire la differenza fra la spesa ritenuta ammissibile e l'ammontare del contributo una volta tanto.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, con le modalità di cui agli articoli seguenti, a favore di istituzioni e di enti, diversi da Province o Consorzi con partecipazione di Province, sono delegati:

a) nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, salvo quanto stabilito alla successiva lettera *b*), le Province di Gorizia, Trieste e Udine;

b) nell'ambito del territorio assegnato al Circondario di Pordenone, il Consorzio generale dei Comuni del Circondario di Pordenone, dalla data in cui esso sarà costituito.

Art. 5.

Le domande di concessione dei contributi devono essere presentate dalle istituzioni e dagli enti indicati nell'articolo precedente alla Amministrazione delegata, competente per territorio, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

A ciascuna domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) deliberazione dell'organo competente, con cui si autorizza l'avvio del procedimento amministrativo, diretto alla realizzazione dell'opera ed al conseguimento del contributo;

b) progetto di massima comprendente la relazione illustrativa dell'opera e il preventivo sommario di spesa;

c) il piano finanziario dell'opera.

Art. 6.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e per gli anni successivi, entro il mese di marzo, ciascuna Amministrazione delegata invierà, con le proprie osservazioni, all'Assessorato regionale dei lavori pubblici:

a) le domande e i documenti di cui all'articolo precedente;

b) l'elenco delle opere di competenza dei Consorzi, cui essa partecipi, e delle opere di propria competenza, per le quali si richiede il contributo, unendovi gli stessi documenti indicati nel secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 7.

Su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, previo concerto con l'Assessore all'igiene e sanità quando trattasi di opere igienico-sanitarie, la Giunta regionale approva i piani annuali delle opere da ammettere a contributo e la ripartizione dei fondi disponibili.

Art. 8.

Salvo quanto stabilito nel successivo art. 9, si osservano — per le opere ammesse a contributo, di competenza di Province, di Comuni, di Consorzi fra enti locali, di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e Consorzi relativi — le disposizioni che, in ordine alle medesime, le leggi statali prevedono quando esse siano eseguite senza alcun contributo a carico dello Stato.

I progetti esecutivi delle opere ammesse a contributo, di competenza di enti diversi da quelli indicati nel precedente comma, debbono, in ogni caso, riportare l'approvazione dell'Assessore ai lavori pubblici.

Quando dalla presente legge non sia diversamente disposto, ai fini dell'attuazione delle opere ammesse a contributo le attribuzioni spettanti all'Amministrazione regionale in forza del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116 sono esercitate dall'Assessore ai lavori pubblici.

Art. 9.

L'Assessorato ai lavori pubblici, a mezzo dei propri funzionari tecnici od avvalendosi degli Uffici del Genio civile, esercita la vigilanza sulle opere ammesse a contributo, di competenza di Province o di Consorzi con partecipazione di Province, accerta, quando occorra, lo stato di avanzamento dei lavori, cura che i lavori medesimi siano condotti a regola d'arte ed in conformità dei progetti e che le contabilità siano tenute secondo le norme vigenti.

Le funzioni indicate nel primo comma sono esercitate dalle Amministrazioni delegate, a mezzo dei propri Uffici tecnici, relativamente alle opere cui la delega si riferisce.

Per tutte le opere ammesse a contributo spetta all'Assessore ai lavori pubblici nominare i collaudatori ed approvare gli atti di collaudo.

Art. 10.

I contributi, di cui all'articolo 1, sono dall'amministrazione delegata direttamente versati all'ente mutuante con le modalità stabilite dal provvedimento di concessione.

L'erogazione dei contributi una volta tanto, di cui all'articolo 3, ha luogo, a cura dell'Amministrazione delegata, in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonchè in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato.

I contributi per opere, di competenza delle Province o di Consorzi con partecipazione di Province, sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore ai lavori pubblici e sono direttamente versati all'ente mutuante con le modalità stabilite nel decreto di concessione.

Art. 11.

Nell'esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, le Amministrazioni delegate debbono attenersi alle direttive impartite dalla Giunta regionale.

Salvo quanto disposto dall'articolo 34 della legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, può sempre annullare o revocare, per vizi di legittimità o di merito, i provvedimenti emessi nell'esercizio delle funzioni delegate.

Qualora non siano osservate le direttive, di cui al primo comma, o si verifichino altre omissioni od irregolarità, la Giunta regionale potrà sostituirsi alle Amministrazioni delegate.

Art. 12.

I mutui contratti per l'esecuzione delle opere menzionate nell'articolo 2 possono essere garantiti, per capitale ed interessi, dalla Ragione quando gli Enti mutuatari non siano in grado di offrire agli Istituti mutuanti le garanzie da essi richieste.

Possono, altresì, esere garantiti dalla Regione, per capitale ed interessi, i mutui contratti per l'esecuzione di opere ammesse a contributo statale ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168, quando gli Enti indicati nell'articolo 5, ultimo comma, di detta legge non siano in grado di prestare la garanzia ivi prevista.

La garanzia della Regione, nelle ipotesi considerate dai precedenti commi, potrà essere prestata solo in via sussidiaria, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 1944 del Codice civile e con esclusione, altresì, dell'obbligo di cui al terzo comma dello stesso articolo.

Art. 13.

Con il regolamento di esecuzione della presente legge sarà anche disciplinata la somministrazione agli Enti delegati dei fondi necessari per il versamento e l'erogazione dei contributi secondo quanto previsto dai primi due commi dell'articolo 10.

Alla liquidazione delle spese sostenute dagli Enti delegati, per l'esercizio delle funzioni cui la delega si riferisce, provvederà la Giunta regionale. Il rimborso sarà disposto con decreto del Presidente della Giunta medesima.

Art. 14.

Per la concessione dei conributi previsti dall'articolo 1 della presente legge è autorizzato il limite di impegno di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1966 al 1970.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

esercizio 1966	L.	300.000.000
esercizio 1967	»	600.000.000
esercizio 1968	»	900.000.000
esercizio 1969	»	1.200.000.000
esercizio 1970	»	1.500.000.000
esercizi dal 1971 al 1985	»	1.500.000.000
esercizio 1986	»	1.200.000.000
esercizio 1987	»	900.000.000
esercizio 1988	»	600.000.000
esercizio 1989	»	300.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1966, è istituito il capitolo 712 con la denominazione: « Contributi annui costanti a favore di Province, Comuni, Consorzi fra enti locali, istituzioni ed altri enti nella misura massima del 6 per cento sul capitale mutuato per la costruzione, sistemazione, ampliamento e completamento di opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese quelle riguardanti gli edifici destinati ai servizi di assistenza e beneficenza od al culto o adibiti ad uso di ministero pastorale, di ufficio o di abitazione del parroco » e con lo stanziamento di lire 300 milioni, da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966 (rubrica 7 dell'allegato 5 al bilancio medesimo).

L'onere di lire 300 milioni, relativo all'esercizio finanziario 1966, fa carico al sopracitato capitolo 712, e quello per le annualità degli esercizi dal 1967 al 1989 farà carico ai corrispondenti capitoli dei bilanci regionali per gli esercizi medesimi.

Alla maggiore spesa derivante dall'autorizzazione dei limiti d'impegno per gli esercizi dal 1967 al 1970, si provvederà con l'incremento previsto per detti esercizi nel gettito della quota erariale di imposta generale sull'entrata assegnata alla Regione ai sensi dell'articolo 49, punto 5, dello Statuto regionale.

Art. 15.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'esercizio finanziario 1966 e la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1967 al 1970.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio 1966, è istituito il capitolo 713, con la denominazione: « Contributi una volta tanto a favore di Comuni e Consorzi di Comuni, per la costruzione, il completamento, l'ampliamento e il miglioramento di cimiteri, acquedotti e fognature » e con lo stanziamento di lire 700 milioni da prelevarsi dall'apposito fondo speciale iscritto al capitolo 901 dello stesso stato di previsione della spesa (rubrica 7 dell'allegato 5 al bilancio medesimo).

L'onere di lire 700 milioni relativo all'esercizio finanziario 1966 fa carico al sopracitato capitolo 713 e quello per gli esercizi dal 1967 al 1970 farà carico ai corrispondenti capitoli del bilancio regionale per gli esercizi medesimi.

Art. 16.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966, è istituito il capitolo 721 - Categoria XIV - con al denominazione: « Oneri derivanti per la concessione di eventuali garanzie sui mutui contratti per l'esecuzione di opere pubbliche e di pubblico interesse comprese le opere ammesse a contributo statale ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1962, n. 168 » (spesa obbligatoria).

Tale capitolo è incluso nell'elenco n. 2 « spese obbligatorie », allegato alla stato di previsione del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966.

Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dall'art. 12 della presente legge faranno carico al sopracitato capitolo 721 e a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 17.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966, è istituito il capitolo 487 con la denominazione: « Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle Province ed ai Comuni, ai loro Consorzi ed agli altri Enti, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto regionale » e con lo stanziamento di lire 10 milioni.

A favore di detto capitolo 487 si provvede mediante storno dell'importo di lire 10 milioni del capitolo 497 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1966.

L'onere per i rimborso indicato nell'articolo 13 della presente legge, previsto per l'esercizio finanziario 1966 in lire 4 milioni, fa carico al sopracitato capitolo 487.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 22 agosto 1966

per il Presidente della Giunta Regionale

l'Assessore
designato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento
GIACOMETTI

(6754)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.